



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it



Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Roma, 30 giugno 2026
Prot. 43/2026

All'Ill.mo Signor Presidente della Repubblica Italiana

Sergio Mattarella

Palazzo del Quirinale — 00187 ROMA

protocollo.centrale@pec.quirinale.it

nella duplice qualità di

Garante della Costituzione ex art. 87 Cost.

e di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ex art. 104, co. 2, Cost.

Per opportuna conoscenza:

- All'On. Ministro della Giustizia
- Al Sig. Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura
- Ai Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura
- Al Sig. Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

OGGETTO: Richiesta di intervento istituzionale a tutela del perimetro costituzionale delle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, dell'autonomia della contrattazione collettiva e del principio di leale collaborazione tra organi di rilievo costituzionale.

Illustrissimo Signor Presidente,

la scrivente Organizzazione Sindacale Confsal-UNSA, quale prima O.S. del Dicastero Giustizia e firmataria del CCNL Comparto Funzioni Centrali e dell'Accordo Integrativo del 29 aprile 2026 in materia di famiglie professionali e di stabilizzazione del personale già Addetto all'Ufficio per il Processo, si rivolge alla Sua altissima attenzione nella duplice Sua veste di Garante della Costituzione (art. 87 Cost.) e di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104, co. 2, Cost.), per rappresentare una vicenda che, per la sua oggettiva rilevanza costituzionale, esige un richiamo al rigoroso rispetto del perimetro delle attribuzioni degli organi dello

Stato e dell'autonomia della contrattazione collettiva quale espressione della libertà sindacale ex art. 39 Cost.

I. La vicenda.

In data 29 aprile 2026, presso il Ministero della Giustizia, è stato sottoscritto con l'On. Ministro Carlo Nordio, all'esito di un confronto istituzionale lungo e responsabile, il CCNI stralcio sulle famiglie professionali, in attuazione dell'art. 18 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 ed a presidio del percorso di stabilizzazione del personale precario PNRR. L'accordo, che ha contestualmente definito la rimodulazione delle piante organiche del personale amministrativo della Giustizia, ha consentito la stabilizzazione di n. 9.368 lavoratrici e lavoratori, pari ad oltre l'80% della platea, e ha previsto la validità triennale delle graduatorie: si tratta di uno dei più rilevanti interventi di superamento del precariato mai realizzati nella Pubblica Amministrazione.

In data 7 maggio 2026, i componenti togati del C.S.M., con l'adesione di tre laici, hanno richiesto l'apertura di una pratica presso la Settima Commissione, dichiaratamente finalizzata a "verificare se le modalità di realizzazione di tale accordo offrano adeguate garanzie in ordine alla dotazione degli uffici del processo" e **a sindacare** la "distribuzione degli altri profili del personale" a valle della rideterminazione delle piante organiche. In data 21 maggio 2026, il Segretariato Generale del C.S.M., con Nota Prot. n. 47/VV/2026, ha trasmesso al Primo Presidente della Corte di Cassazione, ai Presidenti delle Corti d'Appello e ai Presidenti dei Tribunali l'annuncio dell'aggiornamento delle Linee Guida UPP, chiedendo ai "Dirigenti degli Uffici giudiziari" la compilazione, entro il 30 maggio 2026 e tramite link Microsoft Forms, di un questionario sulla composizione degli UPP e sull'impiego del personale ivi addetto. In data 24.06.2026 il citato Organo deliberava in ordine all'approvazione delle linee guida per l'Ufficio per il processo, da trasmettere ai dirigenti degli uffici ed al Ministero della Giustizia, cui seguivano in data 26.06.2026 le linee guida predisposte dal Ministero della Giustizia ai fini dell'applicazione dell'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2026, concernente il nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Organizzazione giudiziaria e recante la definizione delle famiglie professionali e del relativo sistema di classificazione.

Il Viceministro della Giustizia Sen. Francesco Paolo Sisto ha pubblicamente qualificato l'apertura della pratica come una forma di "ingerenza", ribadendo che il C.S.M. "non è organo di controllo, neppure atipico, dell'operato del Ministero nelle sue prerogative istituzionali" (Comunicato stampa del 7 maggio 2026, pubblicato su gNews Giustizia newsonline, quotidiano del Ministero della Giustizia).

II. Il perimetro costituzionale ed ordinamentale.

Le coordinate costituzionali della vicenda sono inequivoche. L'art. 110 Cost. attribuisce al Ministro della Giustizia, "ferme le competenze del C.S.M.", "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia", ricomprendendovi il governo del personale amministrativo che ne assicura la funzionalità. L'art. 105 Cost., simmetricamente, circoscrive le attribuzioni del Consiglio alle "assunzioni, [...] assegnazioni e [...] trasferimenti, [...] promozioni e [...] provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati": per chiaro dettato costituzionale, le competenze dell'Organo di autogoverno riguardano la magistratura ordinaria **e non si estendono al personale amministrativo della Giustizia**.

In coerenza con tale impianto, il D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, agli artt. 1 e 2, ha tradotto in disciplina ordinaria la distinzione, attribuendo al magistrato capo la gestione del personale di magistratura e, in via esclusiva, al dirigente amministrativo la responsabilità della gestione del

personale amministrativo, “in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio”. Sul versante del rapporto di lavoro, l’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, riserva alla contrattazione collettiva la determinazione “dei diritti e degli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché [del]le materie relative alle relazioni sindacali”: riserva che è diretta espressione del principio costituzionale di libertà sindacale (art. 39 Cost.) e di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.).

Il quadro che ne emerge non consente ambiguità: la composizione degli Uffici per il Processo, l’individuazione e l’impiego del personale amministrativo ivi assegnato, la definizione delle relative mansioni costituiscono materia riservata, sul piano gestionale, alla sfera datoriale ministeriale e, sul piano regolativo del rapporto di lavoro, alla contrattazione collettiva, e non rientrano, in alcuna possibile lettura del dettato costituzionale, nelle attribuzioni del C.S.M., le cui competenze tabellari incidono sulla sola organizzazione dell’attività giurisdizionale.

III. La natura dell’interferenza e la lesione dell’autonomia contrattuale.

Alla luce di tale quadro, l’iniziativa intrapresa dal C.S.M. configura, ad avviso della scrivente, un’oggettiva interferenza con materie estranee al proprio perimetro costituzionale. La denominazione formale di “aggiornamento delle Linee Guida UPP” non muta la sostanza dell’operazione, che si traduce nell’adozione, da parte di un Organo estraneo al rapporto di lavoro del personale amministrativo, di un atto destinato ad orientare scelte organizzative e gestionali ricadenti su una platea di lavoratori soggetti, per dettato costituzionale e di legge, al solo potere direttivo ministeriale ed alla disciplina della contrattazione collettiva. La gravità è accentuata da circostanze oggettive: il testo del questionario non è stato condiviso con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL né è pubblicamente accessibile; il termine del 30 maggio 2026 ha impedito di fatto ogni effettiva interlocuzione tra Amministrazione e Parti Sociali; l’iniziativa è stata adottata a meno di un mese dalla sottoscrizione dell’Accordo, in una sequenza temporale che, in via oggettiva, induce a leggerla come reazione al medesimo.

La questione investe direttamente l’autonomia della contrattazione collettiva. L’Accordo del 29 aprile 2026 costituisce atto negoziale che, in forza dell’art. 40 del D.Lgs. 165/2001, esaurisce, nelle materie ad esso riservate, la disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato. Il principio “*pacta sunt servanda*” — codificato dall’art. 1372 c.c. — non impone soltanto alle Parti il rispetto delle obbligazioni assunte, ma postula altresì in capo ai soggetti terzi il dovere di non interferire con la fisiologica esecuzione dell’accordo. La sola prospettiva che un Organo terzo rispetto al rapporto di lavoro possa, attraverso strumenti di indirizzo, ridefinire l’impiego, la composizione o le mansioni del personale stabilizzato lede l’affidamento delle Parti firmatarie e, conseguentemente, l’interesse pubblico al consolidamento del percorso di stabilizzazione di oltre novemila trecento lavoratrici e lavoratori, le cui legittime aspettative non possono essere rimesse in discussione da atti adottati al di fuori del perimetro competenziale dell’Organo procedente.

IV. Il principio di leale collaborazione.

La vicenda investe il principio di leale collaborazione tra organi di rilievo costituzionale, costantemente richiamato dalla Corte costituzionale quale criterio ordinatore dei rapporti istituzionali. Tale principio — è opportuno ribadirlo — non costituisce titolo legittimante per l’espansione delle proprie competenze in ambiti ad esse estranei, ma canone di rispetto reciproco che impone a ciascun organo di esercitare le proprie attribuzioni nell’osservanza di quelle altrui, evitando ingerenze, condizionamenti o sovrapposizioni idonee ad alterare l’equilibrio costituzionale. Nella vicenda in esame, la pretesa di acquisire, mediante atto consiliare, dati relativi alla composizione e all’impiego

del personale amministrativo, ed il conseguente aggiornamento delle Linee Guida, configurano — al di là delle intenzioni soggettive dei promotori — una forma di sindacato esterno su materie costituzionalmente riservate ad altri soggetti, con effetto, anche solo potenziale, di condizionamento dell'attività ministeriale e contrattuale.

V. L'appello al Suo autorevole intervento.

È in questo quadro che la scrivente si rivolge a Lei. Nella Sua veste di Garante della Costituzione, Ella è il custode dell'equilibrio tra i poteri dello Stato e delle prerogative degli organi di rilievo costituzionale, nonché della libertà sindacale e dell'autonomia della contrattazione collettiva quali valori fondanti dell'ordinamento democratico. Nella Sua veste di Presidente del C.S.M., Ella è il primo interprete istituzionale del perimetro competenziale dell'Organo di autogoverno, ed è il soggetto cui spetta richiamare il Consiglio al rigoroso rispetto delle proprie attribuzioni costituzionali, nel reciproco rispetto delle prerogative degli altri organi dello Stato e delle Parti Sociali firmatarie del CCNL.

Tutto ciò premesso, la scrivente Organizzazione Sindacale Confsal-UNSA si rivolge alla Sua altissima attenzione affinché — nelle forme e nelle sedi che la Sua prudente valutazione istituzionale riterrà più opportune — Ella possa valutare: un richiamo, di solenne autorità presidenziale, al principio di leale collaborazione tra istituzioni ed al rispetto del perimetro costituzionale delle competenze attribuite a ciascun organo, con particolare riferimento alla distinzione, scolpita dall'art. 110 Cost., tra le attribuzioni del C.S.M. e quelle del Ministro della Giustizia; una sollecitazione, da svolgersi nelle sedi consiliari nelle quali Le compete presiedere il Consiglio, affinché l'Organo riconduca la propria attività entro il perimetro delle competenze tabellari ed organizzative previste dalla Costituzione e dalla legge, astenendosi da iniziative — quali la raccolta sistematica di dati sulla composizione e sull'impiego del personale amministrativo — che incidono su materie riservate al Ministero ed alla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 165/2001; ogni ulteriore iniziativa che, nella Sua superiore valutazione, possa contribuire a ripristinare e consolidare, anche per il futuro, il corretto equilibrio tra le competenze del C.S.M., quelle del Ministero della Giustizia e quelle delle Parti Sociali firmatarie del CCNL, scongiurando il ripetersi di iniziative analoghe ed a presidio della libertà sindacale e del buon andamento dell'azione amministrativa.

La scrivente, nel rinnovare il proprio convinto rispetto per l'altissima funzione istituzionale da Lei rivestita, per il Consiglio Superiore della Magistratura quale Organo di rilievo costituzionale e per la magistratura italiana quale presidio dello Stato di diritto, confida nella tempestiva considerazione della presente segnalazione, restando a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Con il più profondo ossequio.

Il Segretario Generale
Massimo Battaglia

